

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 49 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e alla specifica disciplina convenuta nel CCNL per l'Industria Metalmeccanica 19 gennaio 2006, le Parti hanno concordato di regolamentare il contratto di Apprendistato Professionalizzante, definendone specificità applicative per il Gruppo Fiat e, all'interno di queste, stabilendo le modalità per una condivisa applicazione relativa agli addetti alle linee meccanizzate, consideratane la fondamentale rilevanza occupazionale ai fini di una congrua e efficace applicazione dell'istituto nel Gruppo.

A questo proposito le Parti hanno esaminato e discusso modalità operative atte a garantire la corretta applicazione dell'istituto nelle unità produttive e sedi delle Società del Gruppo Fiat, concordando quanto segue.

1. Formazione

Con riferimento ai profili professionali per il conseguimento dei quali è prevista l'attivazione dell'Apprendistato professionalizzante, a partire da quelli afferenti le attività di produzione in linea, alla luce della consolidata esperienza formativa maturata sia a livello di Gruppo nell'Agenzia Formativa interna con struttura consortile ISVOR FIAT, che all'interno di ciascuna delle Società del Gruppo, premessa e considerata:

- la sussistenza per le Società del gruppo Fiat dei requisiti relativi alla capacità formativa e al *tutor* ai fini della possibilità di erogare la formazione formale all'interno dell'azienda, secondo quanto indicato dai Paragrafi *Capacità formativa dell'Impresa* e *Tutor* dell'art. 4 - Formazione della Disciplina contrattuale;
- la disponibilità di locali idonei, distinti da quelli destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati all'erogazione della formazione;
- la consolidata esperienza maturata nel suddetto contesto aziendale nell'erogazione di formazione con le varie modalità in uso diffuso (aula, e-learning, on the job, ecc. ecc.);
- la presenza in azienda di lavoratori con esperienza e titolo di studio adeguati e in grado di trasferire competenze, nonché in possesso delle competenze e funzioni per la figura del tutor aziendale;

le Parti hanno convenuto sulla:

- necessità di assicurare omogeneità nei contenuti dei programmi formativi ai lavoratori di ogni Società / Settore nelle unità produttive in Regioni diverse - con particolare riguardo alle conoscenze e capacità tecnico-professionali relative alla visione generale dell'impresa, a processo e ciclo produttivo, a tecniche e strumenti utilizzati, a schede controllo qualità e relative procedure adottate, a programmi informatici utilizzati e procedure di sicurezza applicate - in coerenza con le scelte tecnico-organizzative e produttive aziendali, attraverso un'offerta formativa in linea con opportunità di sviluppo interno e impiegabilità e trasferibilità delle competenze;

- necessità di assicurare la trascrizione nel libretto formativo dei contenuti dei percorsi dei Piani Formativi Individuali;
- opportunità di una possibile centralizzazione dell'erogazione formativa, finalizzata a meglio assicurare omogeneità di contenuti e integrazione di conoscenze tra i diversi siti produttivi, le cui specificità di prodotto fanno parte di una complessiva identità organizzativa e di processo;
- maggiore efficacia dell'erogazione interna della formazione formale, in un contesto formativo strutturato omogeneamente per l'apprendimento attraverso le modalità principali dell'aula, *on the job*, affiancamento e visite didattiche in altre unità produttive.

Per quanto attiene alle *Ore di Formazione* le Parti hanno convenuto che a livello di ciascuna Sede/Unità produttiva interessata all'inserimento di Apprendisti ex art. 49 D.Lgs. 276/2003, la Direzione aziendale debba informare la RSU delle aree interessate all'inserimento di Apprendisti assunti per profili professionali collegati alla produzione in linea circa la formazione effettuata e il loro numero e l'applicazione di quanto stabilito nel presente Accordo, in occasione dell'adempimento dell'obbligo di fornire annualmente il rapporto completo alla Commissione paritetica nazionale e alla RSU medesima, secondo quanto previsto all'ultimo capoverso del Paragrafo *Ore di Formazione* della citata Disciplina nazionale di Categoria.

In questa stessa sede, la Direzione aziendale esaminerà i programmi formativi predisposti per l'acquisizione delle qualifiche professionali e l'eventuale diversa distribuzione delle ore complessive di formazione formale nell'arco della durata del contratto di Apprendistato

professionalizzante, fermo restando, come previsto dal terzo capoverso del suddetto Paragrafo, il rispetto della quantità minima annuale di 60 ore.

Con riferimento ai contenuti della formazione, le Parti hanno infine convenuto sull'opportunità di inserire nell'ambito delle quaranta ore di formazione trasversale previste per il primo anno di Apprendistato Professionalizzante dallo specifico paragrafo della Disciplina contrattuale, un'ora in cui le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo potranno illustrare unitariamente il ruolo della rappresentanza dei lavoratori con riferimento alla specificità aziendale del Gruppo Fiat.

[Handwritten signatures and initials, including names like 'Gianluigi', 'L. G.', and 'R. G.', scattered across the lower half of the page.]